

*A*  
di Giacomo 5-7

tempore, effettivamente domiciliato presso la Casa Comunale alla via Salvatore

Comite di Melito di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro

E

Ricorrente

calce all'atto introdotivo

presso l'avv. Roberta Arta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in

[REDACTED], effettivamente domiciliata in Napoli, alla Via G. Palermo, 45

Vetero il [REDACTED], residente a Melito di Napoli, alla [REDACTED]

[REDACTED] nata a Santa Maria Capua

TRA

vertente

in decisione all'udienza del 5.3.15, avente ad oggetto: diritto di cittadinanza, e

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale dell'anno 2014, passata

## SENTENZA

ha pronunciato la seguente

Dott. Fulvio Mastro Giudice

Dott.ssa Francesca Seguino Giudice rel.

Dott.ssa Viviana Crispolo Presidente

consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Civile Prima-, riunito in camera di

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA



GENOVA N. 04/15  
SY /

CAV. 842/15  
Roma, 30/02/14

comma 2 Legge 9/1992 (cfr. all. 2 in fasc. parte ricorrente) e che il Comune di

dei diciotto anni, dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana ex art. 4

Esponeva di aver presentato (prot. 0025882) in data 17.12.2013, al compimento

ricorrente).

Napoli, dove ha sempre vissuto e tuttora vive (cfr. all. 4 in fasc. parte

di essersi successivamente trasferita in via definitiva nel Comune di Melito di

[REDACTED] (cfr. all. 3 in fasc. parte ricorrente), dove aveva vissuto fino al 1998;

Deduceva di essere nata in Italia, precisamente a Santa Maria Capua Vetere il

del presente giudizio.

trascrizione dell'accreditamento nei registri dello stato civile, con vittoria di spese

che venisse ordinato all'Ufficiale di stato civile di Melito di Napoli la

l'acquisto della cittadinanza ex art. 4 comma 2 della legge 5.2.1992 n. 91; altresì

rappresentante *pro tempore*, chiedendo che venisse accertato e dichiarato

giudizio il Comune di Melito di Napoli, in persona del Sindaco quale legale

Con ricorso depositato in data 19.11.2014, [REDACTED] ad convivere in

## MOTIVI DELLA DECISIONE

*Interventore ex legge*



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord

**NONCHE'**

Resistente contumace

presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via Diaz, 11, Napoli

Ministro dell'Interno in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ex legge

**NONCHE'**

Resistente contumace



A

sudetta data».

se dichiarava di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla  
senza interruzione fino all'raggiungimento della maggior età, diviene cittadino  
n. 91 prevede che "Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente  
In punto di diritto il Collegio osserva che l'art. 4, comma 2, della legge 5.2.1992  
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.  
raggiungimento della maggior età.

provato che la ricorrente abbia risieduto legalmente in Italia fino al  
In data 20.4.2015 il PM ha concluso per il rigetto della domanda, non essendo  
si sono costituiti.

All'udienza collegiale del 5.3.2015 la ricorrente ha concluso riportandosi al  
tempo criticata dalla dottrina e disapplicata da numerose autorità giudiziarie.  
minori nati in Italia al compimento del diciottesimo anno di età, era stata da  
anagrafica quale requisito essenziale per il riconoscimento della cittadinanza ai  
l'interpretazione della norma, a tenore della quale era richiesta la residenza

dell'Ufficio preposto, era assolutamente restrittiva; rilevava che

Deduceva, infine, che l'interpretazione dell'art. 4 comma 2 citato, da parte

necessaria per l'iscrizione anagrafica (cfr. all. I in fasc. parte ricorrente).

nasceva sul territorio italiano nonché del requisito dell'interpretazione residenza legale

di documentazione idonea a dimostrare l'effettiva permanenza dalla

91\1992, in quanto non risultava in possesso del permesso di soggiorno ed era

dell'istanza di elezione della cittadinanza italiana ex art. 4 comma 2 legge

Melito di Napoli le aveva comunicato formalmente il mancato accoglimento

*del "iscrizione anagrafica".*

requisiti quali la titolarità di un permesso di soggiorno ed il perfezionamento  
dandone una definizione ancora al contemporaneo soddisfacimento di due  
restrizione piuttosto significativa quanto al requisito della residenza legale,  
certamente inferiore alla prima e quindi ad essa subordinata, compia una  
regolamentare rende immediatamente evidente come la seconda, di rango  
II confronto tra la disposizione prevista dalla legge 91/92 e la norma  
*materia d'iscrizione anagrafica".*

in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in  
risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme  
D.P.R. 572/93) definisce "legalemente residente nel territorio dello Stato chi vi  
Già premesso, deve osservarsi che il regolamento attuativo della legge (art. I del  
n. 7441).

ordinario (cfr. ex multis Tar Lazio Roma 5.12.12 n. 10176; Cass. S.U. 7.7.1993  
atti dichiarativi e la relativa controversia è attribuita alla cognizione del giudice  
organici competenti (nella specie il Sindaco del Comune) ponendo in essere solo  
venga riconosciuta la cittadinanza italiana, con l'ulteriore conseguenza che gli  
questione l'interessato è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo a che gli  
Più volte la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che nell'ipotesi in  
certificazione di cittadinanza (cfr. I°art. 16 del dpr 12.10.1993 n. 572).

qualsiasi il Sindaco del comune di residenza dell'interessato rilascerà la  
stabilità della legge (nascita in Italia e residenza limitrotta), alla presenza dei  
sull'ufficiale di Stato Civile competente e ricorrano gli ulteriori presupposti  
automaticamente la cittadinanza italiana qualora rendano manifesta tale volontà  
I fatti di stranieri nati in Italia, dunque, in virtù di tale disposizione, acquisitano

anagrafica.

Ne deriva che, con il regolamento attuativo, l'art. 4 della Legge 91/92 è stato per così dire "sviato" nel suo scopo per essere piegato di fatto ad un diverso obiettivo: non quello di riconoscere la cittadinanza italiana a chi sia nato e cresciuto in Italia e possa ovviamente dimostrarlo, ma quello invece di mettere a vertice la sua improbabile continuità nella titolarità di un permesso di soggiorno e nell'iscrizione anagrafica che poco hanno a che vedere con la volontà del legislatore di rendere cittadino, pur solo al diciottesimo anno di età, chi sul nonostante alcune circolari ministeriali avessero cercato di "ammorbidente" in qualche modo l'operato degli uffici, la poca chiarezza delle indicazioni imparite ed una certa rigidità nella loro interpretazione, avevano dato seguito ad una miriade di rigetti.

Nel corso degli ultimi anni, la giurisprudenza di merito ha avuto l'occasione di pronunciarsi diverse volte sulla questione: su tutte appare di fondamentale importanza la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1486 del 26 aprile 2012 che ha restituito per la prima volta un'interpretazione della norma e delle circolari stesse conforme alla ratio della legge ed agli stessi obiettivi enunciati nella circolare del 2007, rifiutando le restrizioni con cui il decreto attuativo e la sua applicazione, avevano deformato il contenuto della disposizione normativa.

In particolare, i Giudici della Corte d'Appello di Napoli, con la pronuncia predetta, hanno affermato che "l'unico connetto di residenza legale richiamato dalla legge 91/92 non può essere che quello di cui all'art. 43 c.c." che non prevede, ai fini del suo riconoscimento, l'adempimento dell'iscrizione

territorio italiano affondata le sue radici.

Qualche modo l'operato degli uffici, la poca chiarezza delle indicazioni imparite nonostante alcune circolari ministeriali avessero cercato di "ammorbidente" in qualche modo l'operato degli uffici, la poca chiarezza delle indicazioni imparite ed una certa rigidità nella loro interpretazione, avevano dato seguito ad una miriade di rigetti.

Nel corso degli ultimi anni, la giurisprudenza di merito ha avuto l'occasione di pronunciarsi diverse volte sulla questione: su tutte appare di fondamentale importanza la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1486 del 26 aprile 2012 che ha restituito per la prima volta un'interpretazione della norma e delle circolari stesse conforme alla ratio della legge ed agli stessi obiettivi enunciati nella circolare del 2007, rifiutando le restrizioni con cui il decreto attuativo e la sua applicazione, avevano deformato il contenuto della disposizione normativa.

In particolare, i Giudici della Corte d'Appello di Napoli, con la pronuncia predetta, hanno affermato che "l'unico connetto di residenza legale richiamato dalla legge 91/92 non può essere che quello di cui all'art. 43 c.c." che non prevede, ai fini del suo riconoscimento, l'adempimento dell'iscrizione

territorio italiano affondata le sue radici.

Qualche modo l'operato degli uffici, la poca chiarezza delle indicazioni imparite nonostante alcune circolari ministeriali avessero cercato di "ammorbidente" in qualche modo l'operato degli uffici, la poca chiarezza delle indicazioni imparite ed una certa rigidità nella loro interpretazione, avevano dato seguito ad una miriade di rigetti.

Nel corso degli ultimi anni, la giurisprudenza di merito ha avuto l'occasione di pronunciarsi diverse volte sulla questione: su tutte appare di fondamentale importanza la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1486 del 26 aprile 2012 che ha restituito per la prima volta un'interpretazione della norma e delle circolari stesse conforme alla ratio della legge ed agli stessi obiettivi enunciati nella circolare del 2007, rifiutando le restrizioni con cui il decreto attuativo e la sua applicazione, avevano deformato il contenuto della disposizione normativa.

In particolare, i Giudici della Corte d'Appello di Napoli, con la pronuncia predetta, hanno affermato che "l'unico connetto di residenza legale richiamato dalla legge 91/92 non può essere che quello di cui all'art. 43 c.c." che non prevede, ai fini del suo riconoscimento, l'adempimento dell'iscrizione

territorio italiano affondata le sue radici.



abilituale, senza alcun riferimento alla necessità di compiere l'ulteriore adempimento dell'iscrizione nei registri dell'anagrafe.

La residenza - recita l'art 43 del c.c. - è nel luogo in cui la persona ha la dimora altresì successivamente è stato affermato che "non possono impaurarsi al minore circa i permessi di soggiorno e/o le formalità anagrafiche, sicché deve venire in Italia e figlio di genitori stranieri, gli inadempimenti di quest'ultimo

interpretivo ben oltre le fattispecie presse in considerazione dalla circolare del Ministero del novembre 2007 tienendo che, non solo nei casi di tardiva iscrizione anagrafica o di temporanea interruzione nella titolarità del permesso di soggiorno del minore, ma anche in tutti gli altri casi riguardanti la

mancata iscrizione anagrafica o la titolarità di un permesso di soggiorno eventuali inadempienze dei genitori non possano ricadere sulla possibilità del minore di esercitare il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana del minore nato in Italia che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, quando quest'possa dimostrare in altro modo la sua presenza continuativa in Italia.

Gli inadempimenti dei genitori del minore straniero, infatti, sono slittati addove l'interessato possa dimostrare con documentazione l'effettiva presenza anagrafica ovvero nelle brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno (cfr. la circolare K64.2\13 del 7.11.07 e quella K 60.1 del 5.1.07), al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi agli adempimenti spettanti si

formazione linguistica e culturale, i quali, pur avendo manifestato la volontà di espressione i figli di stranieri nati e vissuti in Italia nell'intero periodo delle loro cittadinanza italiana per le c.d. "seconde generazioni", intendendosi con questa La normativa in questione ha indubbiamente facilitato l'acquisto della cittadinanza italiana per il diritto di svolgere anche dopo lo scadere del termine predetto.

mancanza di tale comunicazione, il diritto poteva essere esercitato anche dopo lo anno poteva presentare la dichiarazione di volere acquisire la cittadinanza e, in compimento dei diciotto anni, devono comunicare all'interessato che entro un altro, è stato stabilito che gli Uffici di Stato Civile, nei sei mesi precedenti al e l'insermimento dello stesso nel tessuto socio-culturale; nel secondo comma, scolastiche o mediche, attestati di presenza del soggetto in Italia sin dalla nascita il possesso dei requisiti con ogni altra documentazione idonea (attestazioni inconducibili ai genitori o agli uffici della P.A., potendo l'interessato dimostrare cittadinanza italiana, non sono imputabili le eventuali inadempienze nell'art. 33 che allo straniero o apolide nato in Italia, che volesse acquistare la n. 69, recente "Disposizioni urgenti per il bilancio dell'economia", ha previsto L'entrata in vigore della legge n. 98/13, di conversione in legge del DL 21.6.13 regolarizzazione amministrativa.

requisiti indicati vi sia una documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la presenza in Italia, dando alla interessato la possibilità di dimostrare il possesso dei intevento al fine di semplificare l'acquisto della cittadinanza per gli stranieri premezzo, il Collegio osserva che in tempi più recenti il legislatore è arrivato a tal punto.

soggetti esercenti la responsabilità e non imputabili al minore, possano

Melito di Napoli; la sua costante e ininterrotta permanenza sul territorio è stata, dapprima a Santa Maria Capua Verte fino al 1998 e successivamente a La ricorrente, nata a Santa Maria Capua Verte [REDACTED] e sempre vissuta in considerazioni su esposte.

La domanda proposta, quindi, deve essere esaminata alla luce delle cittadini italiani.

Instaurando solidi legami con detto territorio tanto da richiedere di diventare sociali, appreso e molte volte fatto propria la cultura del paese che li ha accolti, nati e cresciuti in Italia, dove hanno frequentato le scuole, intrapreso relazioni Il intento è proprio quello di rendere agevole l'insertimento dei minori stranieri Ministro dell'Interno e da ultimo legge 98/13, a tenore delle quali Del resto, tale interpretazione trova conferma nelle stesse circolari diramate dal Appello di Napoli 13/26.4.12).

senso T. Reggio Emilia 31.1.13; nonché la richiamata sentenza della Corte di imadempiimenti da parte dei genitori non imputabili al medesimo (cfr. in tal Italia dalla nascita sino all'aggiungimento della maggiore età, ben può acquisire la cittadinanza italiana, non potendo lo stesso subire un pregiudizio a causa di qualsiasi interessato riesca a provare di essere stato effettivamente residente in 98/13 beneficiario della procedura semplificata di recente introdotta e, pertanto, tutto vivente, certamente le istanze presentate successivamente alla legge n. obene, così ricostuito in sintesi il quadro normativo interpretato alla luce del quale si denuncia anagrafica, le loro istanze non verranno accolte.

comune, non erano stati tuttavia dichiarati all'anagrafe al momento della nascita da propri genitori, sicché mancando il presupposto della residenza legale, intesa comune cittadini italiani in quanto nati e cresciuti qui, ben integrati nel relativo



P.Q.M.



La questione affrontata giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

effettiva in Italia, la domanda va accolta.

98/2013, ha allegato idonea documentazione che dimostra la propria residenza dal giudice; rilevato, altresì, che l'interessato, in conformità alla recente legge delle Disposizioni preliminari al codice civile, ben possono essere disapplicate principi di normazione primaria e sovranaiale ed, in applicazione dell'art. 4 residenza anagrafica e permesso di soggiorno dei genitori in contrasto con i n. 572/93 e le circolari ministeriali che richiedono requisiti ulteriori quali la regolare residenza in Italia dei genitori; che le fonti secondarie, ossia il DPR, richiede la residenza legale che non coincide con la residenza anagrafica né con in definitiva, considerato che la fonte primaria (art. 4, comma 2, L.n.91/92) (cfr. all. 6,7 e 8 in fasc. parte ricorrente).

Monte Rosa, 31/b, diplomandosi nell'anno 2012/2013 con il massimo dei voti di Napoli nonché il liceo socio pedagogico "Elsa Morante" sito in Napoli, via scuole medie superiori presso l'Istituto secondario "Mariano Guarano" in Melito elementare presso il secondo circolo "G. Falcone" sito in Melito di Napoli; le con ottimo profilo tutto il percorso scolastico, frequentando la scuola Dalla documentazione prodotta, inoltre, si evince che la ricorrente ha seguito il 23.5.2004 (cfr. all. 5,9 e 10 in fasc. parte ricorrente).

comunione avvenuta nella Chiesa Santa Maria delle Grazie di Melito di Napoli il 1998, il 1.3.1999, il 17.5.1999, il 6.9.1999, dal certificato della Prima S.S. personale sanitaria che riporta le vaccinazioni previste, avvenute il 2.1.1998, il 24.11.2001; dalla tessera grazie di Melito di Napoli da cui risulta battezzata il 24.11.2001; dalla tessera provata da molteplici documenti: dal certificato della Chiesa Santa Maria delle



Dott. ssa Viviana Cimadolfo

Il Presidente

Il giudice est. *[Signature]*

Aversa, così deciso nella camera di consiglio del 4 maggio 2015

- dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

stato civile del Comune di Melito di Napoli;

di Melito di Napoli la trascrizione di tale accertamento nei Registri dello

ordinanza sensi dell'art 24 D.P.R. n. 396/2000 all'Ufficio di stato civile

5.2.1992 n. 91;

acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge

*[Redacted]* nata a Santa Maria Capua Verte il *[Redacted]* ha

- accoglie la domanda e dichiara che *[Redacted]* CF

Il Tribunale così provvede:

